

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2922

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATASSINI, VIVIANI, BUBISUTTI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, BAZZARO, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BONIARDI, CAFFARATTO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DI MURO, FERRARI, FIORINI, FRASSINI, GIACOMETTI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATELLI, PRETTO, RACHELLA, TARANTINO, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN**

Disposizioni per la realizzazione di una piattaforma informatica multifunzionale con sistema *blockchain* per i prodotti agroalimentari

Presentata il 3 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tecnologia *blockchain* (letteralmente «catena di blocchi») costituisce una novità e un'opportunità legata al mondo delle «criptovalute», ma applicabile anche a numerosi altri contesti. Diverse sono le applicazioni che stanno nascendo e che consentono di svolgere transazioni tra soggetti, finalizzate alla certificazione o all'attestazione di documenti e di processi, fino alla tracciatura o all'affidabilità di una filiera. Se è vero che tali obiettivi possono essere conseguiti anche con tecnologie «più semplici», non vi è

dubbio che la tecnologia *blockchain* rappresenta un ulteriore e più sofisticato livello di evoluzione, in quanto riunisce in sé molte delle diverse tecnologie già esistenti (come *internet*, *database* distribuiti, firma digitale) per dare luogo a qualcosa di diverso, cioè un registro sicuro, distribuito e totalmente in chiaro di transazioni incancellabili, interrogabile e verificabile da chiunque e in qualsiasi momento, basato su un codice sorgente aperto (*open source*), che può essere eseguito e verificato anche da soggetti esterni che vogliono partecipare

alla piattaforma *blockchain*. Tale piattaforma può essere aperta o chiusa, a seconda che la partecipazione allo sviluppo della piattaforma attraverso la creazione di nuovi nodi sia libero o riservato, anche se la sua « filosofia » caratteristica è quella di consentire sempre l'ingresso di nuovi partecipanti che, ampliando e consolidando l'infrastruttura, ne aumentano anche l'efficienza e l'affidabilità.

Una piattaforma *blockchain* è un registro digitale distribuito dove è possibile registrare l'*hash* (l'impronta) di qualsiasi documento digitale (e non, come erroneamente si crede, il documento stesso), la quale viene inserita in blocchi successivi concatenati in ordine cronologico, la cui integrità è garantita mediante sistemi crittografici. L'infrastruttura *hardware* che gestisce questo registro è formata da un insieme di computer o « nodi », i quali possono essere distribuiti in aree geografiche differenti pur mantenendo sempre al loro interno la catena dei blocchi registrati. Ogni volta che si inserisce una nuova informazione e si aggiunge un nuovo blocco, vengono aggiornati tutti i registri contenuti nei singoli nodi al fine di garantire l'integrità e la sicurezza delle informazioni registrate. Più nodi sono attivi e funzionanti più la rete è sicura e inattaccabile. Negli ultimi tempi si sono sviluppate applicazioni di « tokenizzazione » anche per il settore agroalimentare al fine di fornire delle soluzioni tecnologiche performanti per la lotta alla contraffazione. Ma la tecnologia di tokenizzazione da sola non basta e deve sempre essere integrata con tecnologie abilitanti in grado di fornire una banca di dati verificata a cui fare riferimento. Ultimamente alcune *start-up* innovative hanno proposto delle soluzioni di tracciabilità del *food* implementando tecnologie abilitanti per la tracciabilità delle materie prime a una piattaforma *blockchain* in grado di garantire l'autenticità e la non modificabilità delle informazioni e di renderle disponibili al consumatore finale.

Una piattaforma *blockchain* si caratterizza per quattro aspetti fondamentali: decentralizzazione, trasparenza, sicurezza e immutabilità. Essa può dare risposte inno-

vative e aprire una prospettiva che la mette al servizio della catena di fornitura (*supply chain*) del settore agroalimentare, per disporre di nuovi strumenti in grado di garantire la migliore tracciabilità dei prodotti agroalimentari al fine di assicurare nuovi livelli di sicurezza alimentare. Il vero tema è quello di creare una situazione di fiducia e di affidabilità, che offra garanzie chiare a tutti gli attori della filiera in merito alla qualità del lavoro svolto e al rispetto delle regole e dei diritti di tutte le imprese e di tutti coloro che direttamente e indirettamente lavorano in questa filiera.

Già ora la tracciabilità avviene attraverso la scansione di un codice QR posto direttamente sull'etichetta. Incorporando questa e altre tecnologie già esistenti all'interno del più ampio sistema *blockchain* saranno disponibili informazioni specifiche e certificate sulle caratteristiche e sui processi di produzione con l'obiettivo di permettere ai consumatori una scelta di acquisto veramente consapevole e completamente trasparente.

I principali soggetti che dovranno essere coinvolti nella piattaforma *blockchain* prevista dalla presente proposta di legge, oltre a coloro che gestiscono e assicurano il funzionamento dell'infrastruttura informatica o che contribuiscono al suo sviluppo attraverso la creazione di nuovi « nodi », sono tutti gli operatori economici della filiera agroalimentare (produttori, trasformatori e distributori), compresi gli istituti di ricerca, le università, le *start-up* innovative e le piccole e medie imprese, che dovranno inserire e aggiornare le informazioni relative ai loro prodotti, e i consumatori, singoli o associati, o altri soggetti comunque interessati, che potranno consultare, tramite l'utilizzo di apposite APP, le informazioni in oggetto.

La tematica è di stretta attualità e anche le amministrazioni regionali stanno già iniziando a sentire la necessità di regolamentarla, con particolare riferimento alla filiera agroalimentare. La regione Marche, ad esempio, ha approvato recentemente un progetto denominato « BIOCERTO », che rappresenta una soluzione digitale su APP mobile che permette di proteggere, trac-

ciare e verificare i prodotti agroalimentari, implementando i metadata forniti da tecnologie abilitanti come l'analisi isotopica, l'utilizzo di dispositivi *internet of things*, la caratterizzazione dei suoli di coltivazione dei prodotti e l'utilizzo di tecniche ultrasoniche, fornendo a tutti gli utenti finali le informazioni riguardanti la provenienza geografica del prodotto e delle materie prime, la tracciabilità delle lavorazioni fatte in Italia, la logistica dei trasporti e tutta la filiera.

Una piattaforma *blockchain* può svolgere un ruolo di assoluta preminenza come piattaforma per progetti che consentano di tutelare il *made in Italy* e il valore delle produzioni contro frodi e contraffazioni. Secondo il rapporto 2017 dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si occupa di contrastare le frodi alimentari, su oltre 50.000 controlli sono risultati irregolari il 26,8 per cento degli operatori, il 15,7 per cento dei prodotti e il 7,8 per cento dei campioni. I sequestri hanno superato il valore di 90 milioni di euro. Tra i prodotti più colpiti da contraffazioni e irregolarità c'è il vino: gli ispettori del Ministero hanno rilevato il 30 per cento di irregolarità su 7.200 controlli effettuati. Inoltre, da uno studio condotto nel 2016 dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, è emerso che le vendite di prodotti contraffatti in Europa rappresentano il 5 per cento del valore delle importazioni.

Una piattaforma *blockchain* ha anche il pregio di consentire configurazioni estremamente flessibili, potendo immaginarsi una piattaforma di tipo sia pubblico che privato, più o meno ampia e complessa in rapporto agli obiettivi e alle esigenze dei diversi settori agroalimentari.

La presente proposta di legge nasce, dunque, dall'idea che una piattaforma *blockchain*, nel comparto agroalimentare, potrebbe rendere più facile per il consumatore rintracciare la provenienza degli alimenti e fornire dati accessibili e disponibili a tutti, quali quelli relativi alla tracciabilità dei prodotti alimentari prima che

essi giungano sulle tavole dei consumatori. Un'agricoltura che utilizza una piattaforma *blockchain* vuole tendere a semplificare ogni fase dell'informazione sulla coltivazione e sulla distribuzione dei prodotti agroalimentari, offrendo sia ai produttori che ai consumatori una « unica fonte » di dati.

La tracciabilità risponde a una domanda crescente di informazione e di fiducia da parte del consumatore e ha ormai un valore imprescindibile per i cittadini e per le aziende.

Si potrà realizzare una « carta di identità digitale » del prodotto con una protezione criptografica certificata e facilmente verificabile delle informazioni.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, volta a promuovere e sostenere la realizzazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema *blockchain*, inteso come una piattaforma informatica multifunzionale con codice sorgente aperto, attraverso la tokenizzazione delle filiere agroalimentari e l'utilizzo di *smart contracts* o contratti intelligenti, cioè un'incorporazione di clausole contrattuali codificate in linguaggio informatico, al fine di creare registri pubblici di tracciabilità digitali basati su database distribuiti e interconnessi, condivisi, inalterabili e imm modificabili, in grado di garantire forme estese sia di trasparenza che di controllo, in particolare ai fini dei servizi di tracciabilità, di rintracciabilità e di controllo dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici e organizzativi per definire la creazione e il funzionamento della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante procedure ad evi-

denza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tale scelta è motivata dall'esigenza di dover creare *ex novo* l'infrastruttura di base della piattaforma, sia *hardware* che *software*, in modo da offrire ai soggetti interessati un sistema già funzionante e dunque attraente, in grado di favorire la diffusione di questa tecnologia. Non si tratta, però, di un sistema chiuso, bensì di un sistema aperto all'ingresso di altri operatori che possano apportare le risorse tecnologiche necessarie per la creazione di nuovi « nodi » della rete e, quindi, per l'ampliamento della stessa.

A tale fine, l'articolo 3 prevede che possano contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura della piattaforma *blockchain* tutti i soggetti pubblici e privati interessati, purché dotati delle necessarie risorse tecnologiche.

Lo stesso articolo stabilisce che possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, tutti gli attori della filiera agroalimentare, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. L'adesione è libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma *blockchain*, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti.

Si prevede, inoltre, la possibilità per tutti i consumatori, singoli e associati, nonché per tutti gli altri soggetti interessati, di accedere alla piattaforma *blockchain* ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuita-

mente disponibili, tra i quali un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e applicazioni per dispositivi mobili. Il controllo è demandato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 4 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica multifunzionale, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria ad aderire al sistema. L'importo e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 5 prevede che i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali predispongano apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sui servizi di tracciabilità e di rintracciabilità delle produzioni agroalimentari al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma informatica multifunzionale.

L'articolo 6 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge, prevedendo l'utilizzo delle risorse del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 7 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge promuove e sostiene la realizzazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale *open source blockchain*, di seguito denominata « piattaforma », attraverso la tokenizzazione delle filiere agroalimentari e l'utilizzo di *smart contracts* o contratti intelligenti, finalizzata alla creazione di registri digitali pubblici e gratuiti di tracciabilità basati su banche di dati distribuite, interconnesse, condivise, inalterabili e immodificabili, in grado di garantire forme estese di trasparenza e di controllo, in autonomia, delle transazioni, nonché di accrescere la fiducia dei cittadini nell'operato delle istituzioni e delle aziende agroalimentari.

2. La piattaforma è destinata, in particolare, a fornire servizi di tracciabilità, di rintracciabilità e di controllo dei prodotti agroalimentari, al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori, attraverso l'utilizzo di apposite applicazioni (APP), alle informazioni relative all'origine e alla provenienza, alla natura, alla composizione, alla lavorazione e alla qualità del prodotto, attraverso l'intera filiera produttiva, assicurando la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità contro azioni di contraffazione, adulterazione e sofisticazione degli alimenti.

## Art. 2.

*(Caratteristiche e realizzazione della piattaforma)*

1. La piattaforma è composta da un'infrastruttura *hardware* distribuita a livello regionale e da *software* rilasciati con licenza *open source* accessibile alle comunità degli sviluppatori di *software*, alle univer-

sità e ai centri di ricerca al fine di garantire un miglioramento continuo delle funzionalità e dei servizi che tale tecnologia offre.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per sviluppare una tecnologia basata su un sistema crittografico sicuro, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione:

a) dei requisiti e dei livelli di prestazione tecnica, di sicurezza, di affidabilità e di accessibilità della piattaforma;

b) dei presupposti tecnici e organizzativi necessari alla realizzazione della stessa nonché delle modalità di raccolta, di memorizzazione e di consultazione delle informazioni;

c) delle modalità di adesione alla piattaforma da parte di nuovi soggetti, anche mediante proprie risorse informatiche;

d) delle specifiche tecniche per l'applicazione della piattaforma ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2;

e) dei requisiti per l'interrogazione delle informazioni da parte di applicativi esterni alla piattaforma, al fine di garantire le massime usabilità e diffusione delle informazioni presenti nelle banche di dati;

f) dell'interfaccia e delle modalità di interconnessione tra la piattaforma, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto esistenti;

g) dei requisiti per partecipare allo sviluppo di nuove funzionalità *software* della piattaforma rilasciata con licenza *open source* da parte di università, centri di ricerca, *start-up* innovative e piccole e medie imprese.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data della trasmissione.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida la realizzazione e la gestione della piattaforma mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### Art. 3.

*(Sviluppo, adesione e consultazione della piattaforma)*

1. Possono contribuire allo sviluppo, *hardware* e *software*, dell'infrastruttura della piattaforma tutti i soggetti pubblici e privati interessati, dotati delle risorse informatiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari indicati all'articolo 1, comma 2, gli istituti di ricerca, le università, le *start-up* innovative e le piccole e medie imprese, nonché tutti gli attori della filiera agroalimentare, definiti come gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, nella trasformazione e nella distribuzione dei prodotti agroalimentari, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici, stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2. L'adesione avviene in forma libera e gratuita.

3. I soggetti aderenti di cui al comma 2 sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine e di provenienza delle materie prime, la coltivazione, la lavorazione nelle aziende agricole, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

4. Possono accedere alla piattaforma, attraverso l'utilizzo di apposite APP, ai fini della consultazione delle informazioni di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i consumatori, singoli e associati, nonché tutti gli altri soggetti interessati. A tale fine, sono resi pubblicamente e gratuitamente disponibili idonei strumenti di comunicazione, tra i quali un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché applicazioni per dispositivi mobili.

5. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controlla il rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 2, da parte di coloro che contribuiscono allo sviluppo, accedono e consultano la piattaforma.

#### Art. 4.

##### (Contributi)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari attraverso l'erogazione, ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, interessati a partecipare alla piattaforma, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria ad aderire alla piattaforma medesima. A tale fine, ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) stabilisce la dotazione tecnica ammessa ai contributi;

b) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 6, l'importo dei contributi;



c) stabilisce le modalità per la concessione dei contributi, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i casi di revoca e di decadenza.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 nonché alla verifica dell'effettivo utilizzo dei contributi erogati, trasmettendo annualmente un'apposita relazione alle Camere.

3. I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono cumulabili con altre tipologie di contributo previste da norme europee, statali e regionali. Essi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Art. 5.

*(Campagne di promozione e comunicazione istituzionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere la conoscenza, l'utilizzo e l'adesione alla piattaforma, predispone apposite campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sui servizi di tracciabilità e di rintracciabilità delle produzioni agroalimentari in favore dei consumatori e degli attori della filiera agroalimentare.

#### Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.000.000 di euro per l'anno 2020, e degli articoli 4 e 5, valutati rispettivamente in 1.000.000 di euro e in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things* di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 7.

##### *(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0135370\*